

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ANFFAS TRENTINO ETS
- ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA'
INTELLETTIVE E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA'
ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. L'Associazione ANFFAS TRENTINO ONLUS, già sezione Anffas Trento a far data dal 10 dicembre 1965, è stata costituita nell'ambito della complessiva riforma associativa messa in atto da Anffas Nazionale in data 18 gennaio 2002 con scrittura privata registrata e successivamente formalizzata per atto pubblico dal Notaio ARCADIO VANGELISTI, in data 27 maggio 2002 al suo Repertorio n. 16538 Raccolta n. 3978.
2. In vista dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, all'esito dell'intervenuto parere dell'Unione Europea sul regime fiscale riservato agli ETS, lo Statuto dell'Associazione, al fine di renderlo conforme alle previsioni della riforma, è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione **"Anffas Trentino ETS - Associazione di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neuro sviluppo"** in breve denominata **"Anffas Trentino ETS"**. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Trentino ETS", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del Terzo settore" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
4. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo che intende far parte della rete associativa ANFFAS.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Trentino Alto-Adige.
2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ciò con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché alle persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. Propriamente l'Associazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett. a**);
- interventi e prestazioni sanitarie (**lett. b**);
- prestazioni socio-sanitarie (**lett. c**);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lett. h**);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (**lett. i**);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k**);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (**lett. l**);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate (**lett. p**),
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**lett. q**);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (**lett. s**);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**lett. t**);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (**lett. u**);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lett. w**);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lett. z**).

3. Le attività di interesse generale indicate nel comma precedente quando fanno riferimento ad attività la cui competenza legislativa è attribuita alla Regione Trentino Alto- Adige ovvero alle Province Autonome di Trento o di Bolzano sono da intendersi definite non dalle norme di carattere nazionale se derogabili indicate nel comma precedente ma dalle corrispondenti disposizioni vigenti nei territori della Regione Trentino Alto-Adige ovvero alle Province Autonome di Trento o di Bolzano.

4. Fra le attività indicate alla lettera "p" sono ricomprese attività di tipo ergoterapeutico e di avviamento al lavoro, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, affinché i soggetti coinvolti possano migliorare le loro condizioni psico-fisiche e sociali e raggiungere una capacità lavorativa autonoma. Tali attività potranno anche estendersi a produzioni di manufatti di qualsiasi genere e natura, nonché alla commercializzazione dei medesimi, purché le modalità di produzione di tali manufatti abbiano precise caratteristiche di conformità ad un progetto educativo volto alla promozione umana, al reinserimento ed alla riabilitazione sociale e purché non sottintendano impegno verso commesse quantitativamente rilevanti.

5. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani, civili e sanitari, in campo socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico, motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, dell'istruzione, della beneficenza, del tempo libero, della cultura e delle arti, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.

6. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali previsti dallo Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità o in situazione di svantaggio sociale e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e

sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, sociosanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, culturali, artistici, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva, fisica, con disturbi del neuro sviluppo e/o in situazione di svantaggio sociale e fragilità, nonché delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali, civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro sviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o per rappresentarli quando non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione, anche assistendo e supportando l'attività dei loro tutori o dei loro amministratori di sostegno.

7. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti previsti dall'art. 6 CTS; tali attività verranno individuate dal Consiglio direttivo.

8. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

9. L'Associazione può assumere partecipazioni in enti, associazioni, società e consorzi che svolgono attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita o ad esse strumentali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 6) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con le indicazioni di Anffas Nazionale in quanto compatibili con le direttive ricevute dagli enti pubblici che le affidino dei servizi.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi di politica associativa di livello regionale o provinciale rispettivamente agli Organismi Regionali o delle Province autonome rappresentativi degli Enti aderenti alla rete associativa Anffas del territorio di riferimento e per quelli sovraregionali ad Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dallo Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo; al tempo stesso l'Associazione sarà esclusa dall'Organismo regionale Anffas di riferimento.

4. L'Anffas Trentino ETS si obbliga, a garanzia primaria delle persone destinatarie delle attività, a:

- a) esplicitare la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
- b) recepire il Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- c) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, rispettando le indicazioni fornite da Anffas Nazionale;
- d) redigere il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge rispettando le indicazioni fornite da Anffas Nazionale;
- e) procedere alla revisione legale dei conti ove espressamente prevista dalla vigente normativa nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti del Terzo settore svolgenti attività analoghe sul territorio regionale individuati dall'Assemblea ovvero da Anffas Nazionale, nel rispetto della normativa inerente alla specifica forma giuridica;
- g) costituire, aderire, partecipare e sostenere gli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti Aderenti del territorio della Regione di riferimento;
- h) fornire espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al

trattamento dei dati identificativi dell'ente e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, nonché di quelli delle persone con disabilità loro afferenti, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente, il tutto compatibilmente con le vigenti normative in materia di privacy;

i) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati svolti nonché dalle norme e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento;

j) fornire ad Anffas Nazionale l'elenco degli autonomi enti promanati e/o collegati, anche non aderenti alla rete associativa, aggiornandolo ogni anno, previo ottenimento del necessario consenso ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy;

k) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini proposti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale e deliberati dall'Assemblea di Anffas Nazionale;

l) qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale e/o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi, utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale. Tali enti, se di Terzo settore, potranno aderire alla rete associativa Anffas prevedendo quindi nella denominazione l'acronimo ANFFAS e l'utilizzo del marchio, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Possono essere associate le persone fisiche che hanno compiuto i 18 anni e che, anche alternativamente:

a) sono persone con disabilità e/o in situazioni di svantaggio sociale e/o fragilità;

b) sono genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.

La qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione.

4. Possono essere ammesse come associati le persone, fisiche diverse da

quelle di cui alle lett. a) e b) o giuridiche che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno o sovvenzionato in misura rilevante l'Associazione (secondo i parametri definiti dal Consiglio Direttivo), anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

5. Gli associati, impegnati in forma continuativa a garantire con il loro apporto diretto la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 8, anche nel registro vidimato dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

6. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Trentino e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

7. Il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

8. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

9. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

10. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri.

ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità e i limiti previsti da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 1 mese.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Codice Etico di Anfass Trentino, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi dell'Associazione in conformità alle norme statutarie.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 9) PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dopo la diffida del Consiglio Direttivo;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anfass Trentino e degli eventuali regolamenti e delibere, nonché per gravi e comprovati motivi.

ART. 10) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 6, 7 e 8 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e

condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfetario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Revisore legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione delle cariche di componente dell'Organo di controllo, di Probiviro e di Revisore legale dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, per un massimo di cinque mandati consecutivi nell'ambito della stessa carica. Il limite di mandati si applica a partire dall'adozione del presente Statuto.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 co. 4; laddove, in corso di mandato, si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c., nonché ai fini dell'eventuale revoca o dimissioni o risoluzione consensuale per l'incarico di revisione legale dei conti, si applica quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 7 del DM 261/2012.

ART. 13) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli Associati spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio di esercizio, corredato della relazione di missione, redatto dal Consiglio Direttivo;

- b) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - c) deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti degli organi associativi;
 - e) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - f) nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - h) approvare i regolamenti di funzionamento degli organi;
 - i) deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;
 - j) deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione;
 - k) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
3. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
 - b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - c. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.
4. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa e che risultano iscritti nel libro degli Associati da almeno 1 mese; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ART. 14) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio e, nel caso ricorrano i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del bilancio sociale.
3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'Associazione almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'Assemblea in prima convocazione.
5. Ai sensi dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto

verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART.15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza di 1/10 (un decimo) degli associati.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
4. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non è consentito il voto per delega.
6. Ciascun associato può votare per un numero pari ai componenti da eleggere per ogni carica associativa ad eccezione che per i membri del Consiglio Direttivo dove il voto è espresso per un massimo di tre preferenze.
7. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.
8. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.
9. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.
2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il beneficiario di sostegno amministrativo e chi è sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.I. o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono

rieleggibili, fermo il limite dei 5 mandati consecutivi di cui al precedente art. 12.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.

7. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

8. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge su proposta del Presidente fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata, pec o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica (anche con messaggistica SMS o WhatsApp) da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

8. È invitato alle riunioni del Consiglio l'Organo di controllo. Possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro e qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia ritenuta utile per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI, REMUNERAZIONE E RIMBORSI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- a. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b. delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c. nomina il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- d. ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- e. può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti; il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da due membri individuati all'interno del Consiglio Direttivo, determinandone le deleghe; può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- f. propone eventuali regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- g. in tempo utile per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione ed il programma di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Alla seduta del Consiglio Direttivo che esamina il programma di attività partecipa il portavoce della Piattaforma degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 25, che esprime parere consultivo;
- h. delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL adottato e di eventuali previsioni in materia, contenute nelle convenzioni o negli accreditamenti sottoscritti dall'Associazione con enti pubblici affidanti i servizi;
- i. può istituire commissioni di lavoro per il perseguimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima e nominandone i coordinatori;
- j. nomina in ciascuna struttura operativa un Familiare Responsabile, eventualmente affiancato da un comitato di gestione composto da familiari per le strutture di maggiori dimensioni, che rappresenti gli associati con il

ruolo di tramite tra l'Associazione e le singole Famiglie e di supporto alla gestione della singola struttura operativa; i compiti del Familiare Responsabile e del Comitato di Gestione sono disciplinati in un apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo;

k. nomina i rappresentanti - pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti nei quali è riconosciuta all'Associazione la facoltà di nomina; designa, inoltre, i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici, ove presenti, predispone i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee, Consiglio Direttivo, Registro degli associati, Registro dei volontari).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici, ove presenti, nonché dei consulenti, vigila che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente, e che le obbligazioni e le spese dell'Associazione siano rispettivamente assunte ed effettuate in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo o in base al sistema di procure e deleghe approvato dallo stesso Consiglio.

5. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ai componenti del Consiglio direttivo non spettano retribuzioni, compensi o indennità ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esecuzione dell'incarico. L'Assemblea può fissare un plafond di spesa entro il quale il Consiglio Direttivo può riconoscere una indennità ai componenti del Consiglio Direttivo a cui sono stati attribuiti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo cariche, incarichi o deleghe, tenendo presente quanto previsto dall'art. 8 co. 3 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a. ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b. ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2 del presente Statuto;
- c. guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- e. presiede l'Assemblea;
- f. sovrintende mediante il sistema di procure e deleghe approvato dal Consiglio direttivo e in particolare avvalendosi del Direttore generale, se nominato, alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g. vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- h. sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, mediante il sistema di procure e deleghe approvato dal Consiglio direttivo e in particolare avvalendosi del Direttore generale, se nominato, nel rispetto delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta;
- i. in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, anche oltre le deleghe ricevute

ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

j. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

k. verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza legale e la firma sociale. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

3. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 20) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e può essere, a scelta dell'Assemblea, monocratico o collegiale. Qualora sia nominato in forma collegiale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti.

2. Nel caso sia nominato un Organo di controllo collegiale i membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

3. L'incarico di componente l'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi; salvo, quando svolga anche l'attività di revisione legale ai sensi dell'art. 31 CTS, la diversa durata prevista dalla normativa speciale in materia. Per casi di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale per l'incarico di revisione legale dei conti, si applica quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

4. I componenti dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio di esercizio. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, del D.lgs. 117 del 2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso D.lgs. 117.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori e alla struttura organizzativa notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Collegio, quale organo interno, ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra gli associati stessi.

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 22) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un soggetto iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti. In alternativa, l'Assemblea può affidare l'attività di revisione legale dei conti all'Organo di controllo, ai sensi del comma 6 dell'art. 30, D.Lgs. 117/2017.

2. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione del revisore in caso di sopravvenuta impossibilità, valgono le norme dettate dal D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii.

ART. 23) DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le modalità di selezione dei candidati vengono fissate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo determina altresì le attribuzioni del Direttore Generale ed il relativo trattamento economico e normativo.

ART. 24) COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

È compito del Direttore Generale:

- a) gestire l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, nei limiti previsti dal sistema di procure e deleghe approvato dal Consiglio direttivo, nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Direttore riferisce periodicamente circa l'attività compiuta;
- b) dare esecuzione alle delibere ed alle indicazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo, se istituito, tranne che essi non dispongano espressamente in modo diverso;
- c) supervisionare la gestione del lavoro del personale dipendente e svolgere le istruttorie finalizzate a proporre al Consiglio Direttivo l'adozione dei provvedimenti disciplinari;

d) sottoporre al Consiglio Direttivo gli schemi di bilancio ed i piani programmatici; presentare ogni sei mesi al Consiglio una relazione sull'andamento della gestione;

e) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo;

f) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente;

f) provvedere, nei limiti di spesa e con le modalità fissati dal Consiglio Direttivo, agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento normale ed ordinario della Associazione;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza temporanea del posto di Direttore Generale o di assenza prolungata del titolare, le relative funzioni possono essere affidate dal Consiglio Direttivo ad altro dipendente od a persona esterna.

PIATTAFORMA DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 25) PIATTAFORMA DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. Tutte le persone con disabilità afferenti all'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività di interesse generale della vita associativa, possono partecipare alla Piattaforma degli autorappresentanti che ha il compito di discutere e di confrontarsi sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione e le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

2. La Piattaforma elegge al proprio interno un Portavoce, che partecipa al Consiglio Direttivo quando elabora il programma di attività, fornendo un parere preventivo alla approvazione.

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 26) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, immobili, crediti e diritti riconosciuti dalla legge.

In ogni caso l'Associazione destina a patrimonio per il mantenimento della personalità giuridica una somma indisponibile di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), di cui Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) destinati a costituire un fondo patrimoniale di garanzia vincolato. L'Associazione dispone inoltre di un patrimonio minimo liquido e disponibile non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei e internazionali;

- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. Le quote associative e i contributi degli associati sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 27) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella relazione di missione viene altresì documentato il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n.117. La relazione di missione contiene inoltre i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per la convocazione dell'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole dell'Organo di controllo, all'approvazione dell'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DA PARTE DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di grave ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o l'Organo di controllo o il Collegio dei Probiviri può proporre all'Assemblea degli Associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, d'intesa con l'Associazione Regionale, di designazione di un "Tutor", vale a dire di una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi esclusivamente in funzione consultiva non vincolante il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore a un anno, per ristabilire le condizioni di gestione associativa, fatti salvi, inoltre, i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri.

2. Anffas Nazionale, con la designazione di cui al comma precedente, non

assumerà responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.

ART. 29) LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Probiviri;
- g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

L'Associazione deve infine tenere il registro **vidimato** dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 30) SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste dall'art. 15.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.
3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, ad un Ente del Terzo settore operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, individuato dall'Assemblea, che dovrà assumere preventivo ed esplicito impegno a finalizzare il patrimonio ricevuto in favore delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo residenti nel territorio provinciale. Ove ciò si rivelasse impossibile, è devoluto ad ANFFAS Nazionale o ad altro Ente del Terzo settore appartenente alla sua rete nazionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 31) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione è retta dal presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.
3. Gli organi associativi previsti da questo statuto saranno eletti in un'Assemblea convocata immediatamente dopo l'iscrizione della Anffas Trentino ETS nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Fino all'entrata in carica dei nuovi organi associativi saranno prorogati i precedenti organi dell'Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore ed in particolare l'art. 3 del Codice del Terzo Settore.